

**COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO  
- ZONA N. 19 -**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

N. Reg. Delibere 32

**OGGETTO:** Esame ed approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Sondrio, la Provincia di Sondrio, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, la Comunità Montana Alta Valtellina, la Comunità Montana Valtellina di Morbegno, la Comunità Montana Valtellina di Tirano e la Fondazione Caritas "Solidarietà e Servizio" Onlus per la gestione di servizi rivolti alla povertà e all'emarginazione.

L'anno duemilaundici, addì ventotto del mese di dicembre, alle ore 18.00 in Sondrio nella sala conferenze della Comunità Montana Valtellina di Sondrio.

Su invito scritto del Presidente n. 9752 del 16.12.2011 recapitato in tempo utile ai Consiglieri, si è riunita l'Assemblea in prima convocazione.

Assume la presidenza il Signor Bianchini Giulio.

Sono presenti i Signori:

N.	NOMINATIVO	Presenti	Assenti
1	AGNELLI UGO		1
2	AMONINI MARCO	1	
3	BALDINI BARBARA	2	
4	BARUFFI FERNANDO	3	
5	BIANCHINI GIULIO	4	
6	BISCOTTI FRANCO		2
7	BONGIOLATTI GIANCARLO	5	
8	BONINI FEDERICO	6	
9	BONOMI SIMONA	7	
10	CAPRARI GIORDANO	8	
11	DEL MAFFEO IVO	9	
12	MAFFEZZINI TIZIANO	10	
13	NANA CRISTIAN	11	
14	OBERTI NELLO		3
15	PARORA ALDO	12	
16	PELLERANO ANDREA		4
17	PIRANA GIUSEPPE		5
18	PIZZINI BERNARDO	13	
19	PRADELLA ERMINDO		6
20	RUTTICO DARIO	14	
21	VALESINI FLAVIO	15	

Assiste il Segretario Elena Castellini.

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

## L'ASSEMBLEA

**Richiamata** la deliberazione dell'Assemblea n. 29 del 28.12.2011, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'anno 2012, il bilancio pluriennale 2012/2014 e la relazione previsionale programmatica;

**Dato atto** che in detti strumenti di programmazione è previsto l'impegno della Comunità Montana Valtellina di Sondrio in interventi ed azioni di carattere sociale anche in collaborazione con altri Enti;

### **Considerato**

- che tra le finalità statutarie della Comunità Montana Valtellina di Sondrio vi è anche l'attuazione e la partecipazione a programmi ed iniziative intesi a dotare il territorio di servizi sociali atti a consentire migliori condizioni di vita ed a promuovere la crescita culturale e sociale della popolazione;
- che la Comunità Montana, secondo quanto disposto dal suo statuto, allo scopo di conseguire i sopra citati obiettivi stipula convenzioni con altri Enti o Società a partecipazione pubblica;

### **Richiamate**

- la deliberazione dell'Assemblea n. 10 del 23.04.2007 avente ad oggetto *"Esame ed approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Sondrio, la Provincia di Sondrio, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, la Comunità Montana Alta Valtellina, la Comunità Montana della Valchiavenna, la Comunità Montana Valtellina di Morbegno, la Comunità Montana Valtellina di Tirano e la Fondazione Caritas "Solidarietà e Servizio" Onlus per la gestione di servizi rivolti alla povertà e all'emarginazione."*;
- la deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 22.04.2009 avente ad oggetto *"Esame ed approvazione dello schema di Convenzione tra il Comune di Sondrio, la Provincia di Sondrio, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, la Comunità Montana Alta Valtellina, la Comunità Montana Valtellina di Morbegno, la Comunità Montana Valtellina di Tirano e la Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio Onlus per la gestione di servizi rivolti alla povertà e all'emarginazione."*;

**Visto** il buon esito delle attività svolte dal Centro di Prima Accoglienza, dalla sua attivazione nel 1996 fino ad oggi, nell'ambito dei servizi rivolti alla povertà e all'emarginazione;

**Dato atto** che è opinione comune degli Enti Locali che la Fondazione Caritas svolga un ruolo indiscutibile e primario nell'ambito del volontariato dedicandosi con competenza ed esperienza a problematiche sociali di particolare interesse pubblico e che pertanto è interesse degli Enti Locali stipulare una convenzione con detta Fondazione – per il triennio 2012/2014 – allo scopo di regolare i reciproci rapporti in relazione alle attività di gestione dei servizi rivolti alla povertà e all'emarginazione;

**Vista** la disponibilità e l'interesse nella sottoscrizione della suddetta convenzione da parte dei seguenti Enti Locali: Comune di Sondrio, Provincia di Sondrio, Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Comunità Montana Alta Valtellina, Comunità Montana Valtellina di Morbegno, Comunità Montana Valtellina di Tirano;

**Esaminato** lo schema di convenzione tra il Comune di Sondrio, la Provincia di Sondrio, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, la Comunità Montana Alta Valtellina, la Comunità Montana Valtellina di Morbegno, la Comunità Montana Valtellina di Tirano e la Fondazione Caritas "Solidarietà e Servizio" Onlus per la gestione di servizi rivolti alla povertà e

all'emarginazione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

**Udito** l'intervento dell'Assessore ai Servizi Sociali, Sig. Dario Ruttico, il quale illustra i principali contenuti della convenzione, come da trascrizione agli atti;

**Dato atto** che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri:

- parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;
- parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano;

**delibera**

1) di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Sondrio, la Provincia di Sondrio, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, la Comunità Montana Alta Valtellina, la Comunità Montana Valtellina di Morbegno, la Comunità Montana Valtellina di Tirano e la Fondazione Caritas "Solidarietà e Servizio" Onlus per la gestione di servizi rivolti alla povertà e all'emarginazione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (all. A);

2) di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione della suddetta convenzione autorizzandolo, qualora si rendesse necessario, ad eventuali modifiche non sostanziali;

3) di dare atto che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio verserà alla Fondazione Caritas la somma di Euro 6.000,00 all'anno per il triennio 2012/2014 per un totale di Euro 18.000,00;

4) di dare mandato agli uffici dell'Ente per i provvedimenti di competenza, compreso l'impegno di spesa di Euro 18.000,00 nella seguente modalità:

- Euro 6.000,00 al titolo 1, funzione 5, servizio 2, intervento 5, capitolo 1291 del bilancio 2012;
- Euro 6.000,00 al titolo 1, funzione 5, servizio 2, intervento 5, capitolo 1291 del bilancio 2013;
- Euro 6.000,00 al titolo 1, funzione 5, servizio 2, intervento 5, capitolo 1291 del bilancio 2014.

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267 del 18/8/2000.

**COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO ZONA N. 19**

**OGGETTO: Esame ed approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Sondrio, la Provincia di Sondrio, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, la Comunità Montana Alta Valtellina, la Comunità Montana Valtellina di Morbegno, la Comunità Montana Valtellina di Tirano e la Fondazione Caritas "Solidarietà e Servizio" Onlus per la gestione di servizi rivolti alla povertà e all'emarginazione.**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Parei art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Sondrio, li 28.12.2011

**IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA**

Olivia Costantini

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole

Sondrio, li 28.12.2011

**IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

De Carolis

Allegato alla deliberazione dell'Assemblea n. 32 del 28.12.2011

**CONVENZIONE**

**TRA**

**COMUNE DI SONDRIO**

**PROVINCIA DI SONDRIO,**

**COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO**

**COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA**

**COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO**

**COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO**

**E**

**FONDAZIONE CARITAS "SOLIDARIETA' E SERVIZIO" ONLUS**

**PER LA GESTIONE DI SERVIZI RIVOLTI ALLA POVERTA' E ALL'EMARGINAZIONE.**

L'anno        il giorno        del mese di        , in Sondrio, nella sede del Comune di Sondrio  
in Piazza Campello n. 1

tra

- il Comune di Sondrio, con sede in Sondrio, p.zza Campello n. 1, C.F. 00095450144 rappresentato nel presente atto dal        , in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.
- La Provincia di Sondrio, con sede in Sondrio, via XXV Aprile, C.F. 80002950147 rappresentata nel presente atto dal        , in esecuzione della deliberazione della Giunta Provinciale n.        ;
- La Comunità Montana Valtellina di Sondrio, con sede in Sondrio, via N. Sauro n. 33, C.F. 93001950141 rappresentata nel presente atto da        , in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n.
- La Comunità Montana Alta Valtellina con sede in Bormio, via Roma,1 C.F. 92002450143 rappresentata nel presente atto da        in esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo n.
- La Comunità Montana di Valtellina di Morbegno con sede in Morbegno, via Stelvio, 23/a, C.F. 91000680149 rappresentata nel presente atto        , in esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo n.
- La Comunità Montana Valtellina di Tirano con sede in Tirano, via M. Quadrio, 11 C.F. 92002800149 rappresentata nel presente atto da        , in esecuzione

della deliberazione dell'Assemblea

- la Fondazione Caritas "Solidarietà e Servizio" ONLUS, di seguito per brevità denominata Fondazione Caritas, con sede in Como, Piazza Grimoldi n. 5, C.F. 95069480135, rappresentata nel presente atto da.....

**premesse**

- che il consiglio comunale di Sondrio con deliberazione n. 114 del 05.11.1996 ha approvato l'istituzione di un centro di prima accoglienza, sito in Sondrio nei locali di proprietà comunale ubicati in via Parravicini, 10 e disciplinato da apposito regolamento approvato con la medesima deliberazione consiliare n. 114 del 05.11.1996;
- che tramite apposite convenzioni, fra il Comune di Sondrio e la Caritas di Sondrio il centro di prima accoglienza è stato gestito dalla Caritas di Sondrio fino al 31/12/2003 e dal 01/01/2004 dalla Fondazione Caritas come da convenzione fra il Comune di Sondrio, la Provincia di Sondrio, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e la Fondazione Caritas;
- che a partire dal 2009 la convenzione è stata sottoscritta, oltre che dagli Enti sopra menzionati, anche dalla Comunità Montana Alta Valtellina, Valtellina di Morbegno e Valtellina di Tirano.
- che in provincia di Sondrio negli ultimi 10 anni si è assistito alla nascita di una rete di interventi rivolti all'accoglienza di persone e nuclei familiari in condizioni di disagio con particolare riferimento a chi necessita di percorsi di accompagnamento e d'integrazione di lungo periodo permanendo la necessità di una struttura di prima accoglienza a valenza provinciale;
- che è opinione comune degli Enti locali sottoscrittori della presente convenzione che la Fondazione Caritas abbia svolto con competenza ed esperienza un ruolo determinante nella gestione delle problematiche sociali di particolare interesse pubblico, quali povertà ed emarginazione, attraverso la gestione del Centro di Prima accoglienza e la collaborazione con le risorse del volontariato locale;
- che è comune interesse dei citati Enti locali la stipula della presente convenzione con la Fondazione Caritas allo scopo di regolare i reciproci rapporti in relazione alle attività oggetto della presente;

tutto ciò premesso

tra il Comune di Sondrio, la Provincia di Sondrio, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Comunità Montana Alta Valtellina, Comunità Montana Valtellina di Morbegno, Comunità Montana Valtellina di Tirano e la Fondazione Caritas, come sopra rappresentati, **col presente atto si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1**

Le premesse vengono riconosciute come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **Art. 2**

- a) Il Comune di Sondrio affida alla Fondazione Caritas, che accetta, la gestione del centro di prima accoglienza di cui in premessa;
- b) Il centro di prima accoglienza è sito in Sondrio nei locali di proprietà del Comune di Sondrio ubicati in via Parravicini, 10.
- c) Per quanto riguarda il rapporto con gli ospiti del Centro la Fondazione Caritas agisce secondo quanto previsto nel richiamato regolamento allegato al presente atto, che le parti dichiarano di ben conoscere e di accettare in ogni sua parte, nonché dai patti e dalle condizioni di cui alla presente convenzione. Il regolamento potrà essere modificato qualora le parti, di comune accordo, rilevino delle criticità nel periodo di vigenza della presente convenzione.

#### **Art. 3**

La durata della presente convenzione viene fissata per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2014 ed è rinnovabile esclusivamente con il consenso esplicito, con lettera raccomandata A/R, di tutte le parti firmatarie della presente convenzione, da inviarsi entro tre mesi prima della data di scadenza. E' escluso il tacito rinnovo.

#### **Art. 4**

Al fine di assicurare un'adeguata forma di consultazione fra gli Enti contraenti e la Fondazione Caritas in merito alle necessità di assistenza per la prima accoglienza di soggetti bisognosi dell'intero territorio provinciale, viene costituito un "Comitato Tecnico di Consultazione" composto da un rappresentante per ciascun Ente (Dirigente di competenza o Responsabile del Servizio competente per materia o loro delegato).

Il Comitato Tecnico di Consultazione ha i seguenti compiti:

- analisi dei bisogni di ogni ambito territoriale provinciale;
- verifica del corretto adempimento delle procedure di gestione da parte dei soggetti preposti;
- verifica del rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione;
- formulazione di proposte progettuali in ordine alla necessità territoriale di prima accoglienza;
- verifica del rispetto del Regolamento;

Il Comitato Tecnico di Consultazione, coordinato dal Dirigente del Settore Servizi alla persona del Comune di Sondrio (o suo delegato), si riunisce almeno una volta all'anno. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale che verrà trasmesso agli Enti sottoscrittori.

### **Art. 5**

5.1. Ciascun Ente sottoscrittore della presente convenzione si impegna a versare alla Fondazione Caritas i seguenti importi annuali, divisi in due rate semestrali di pari importo da corrispondere rispettivamente entro il 30 gennaio ed entro il 30 luglio di ciascun anno:

<b>Enti</b>	<b>Quota annuale</b>
Provincia di Sondrio	7.863,00
Comune di Sondrio	8.018,00
CM Sondrio	6.000,00
UdP Bormio	1.997,00
UdP Morbegno	3.742,00
UdP Tirano	2.380,00
<b>Totale</b>	<b>30.000,00</b>

5.2. Il Comune di Sondrio assume inoltre a proprio carico le seguenti obbligazioni:

- a) la fornitura alla Fondazione Caritas in comodato gratuito dei locali di pertinenza del Centro di Prima Accoglienza;
- b) il pagamento delle spese di luce, riscaldamento, gas, acqua e condominiali dei locali di cui alla presente convenzione;
- c) gli interventi di manutenzione straordinaria, che si dovessero rendere necessari, per i locali di cui alla presente convenzione;



- d) la sostituzione completa del mobilio di arredo dei locali del Centro di Prima Accoglienza in caso di rottura degli attuali arredi;

#### **Art. 6**

La Fondazione Caritas, per il Centro di prima accoglienza, assume a proprio carico le seguenti obbligazioni che verranno garantite attraverso personale dipendente, volontario o tramite convenzione con Associazioni o Cooperative idonee:

- a) effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili adibiti a sede del centro;
- b) pagamento delle spese di telefono;
- c) integrazione di tutte le risorse economiche necessarie per la corretta gestione dell'attività del Centro;
- d) effettuazione degli interventi di pulizia dei locali e dei mobili presenti nel centro;
- e) sostituzione, in caso di usura, degli oggetti presenti nei locali sede del centro;
- f) la fornitura di pasti serali e della prima colazione a tutti gli ospiti presenti al Centro e la segnalazione all'Ente inviante di ospiti che necessitano di eventuale invio alla mensa del Comune di Sondrio;
- g) invio a tutti gli Enti sottoscrittori della presente convenzione di una relazione annuale, entro e non oltre il mese di gennaio, sull'attività del centro e sulla gestione economica dello stesso;
- h) restituzione alla scadenza della presente convenzione degli immobili nelle condizioni iniziali e degli oggetti e degli oggetti di proprietà del Comune in essi presenti ;
- i) rispetto del richiamato regolamento per il funzionamento del centro, allegato al presente atto;
- j) presenza nel centro di un custode notturno;
- k) incarico ad un operatore qualificato che assume la qualifica di responsabile per la gestione del Centro;
- l) partecipazione agli incontri che saranno organizzati sul territorio dagli Enti sottoscrittori in tema di housing sociale.

#### **Art. 7**

E' riconosciuta alle parti la facoltà di recesso per il mancato rispetto delle obbligazioni della

presente convenzione da parte di uno o più suoi firmatari. Gli effetti del recesso opereranno a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione di apposita comunicazione con raccomandata A/R, contenente la contestazione degli inadempimenti lamentati.

#### **Art. 8**

Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione il foro competente è quello di Sondrio.

#### **Art. 9**

- a) Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico della Fondazione Caritas.
- b) Ai fini fiscali le parti dichiarano che il presente atto è una scrittura privata non autenticata non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, posto che in esso non è previsto alcun corrispettivo in denaro, ma solo un rimborso spese (come risulta dall'art. 5, della presente convenzione), e che essa, pertanto, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Per il  
Comune di Sondrio

Per la  
Provincia di Sondrio

Per la  
Comunità Montana Valtellina di Sondrio

Per la  
Comunità Montana Alta Valtellina

Per la  
Comunità Montana Valtellina  
di Morbegno

Per la  
Comunità Montana Valtellina di Tirano

Per la  
Fondazione Caritas "Solidarietà e Servizio" ONLUS

## **REGOLAMENTO**

### **CENTRO di PRIMA ACCOGLIENZA**

**(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27.04.2007)**

#### **Art.1**

Oggetto: il presente Regolamento disciplina l'ammissione e l'ospitalità di persone in situazione di bisogno, al Centro di Prima Accoglienza di Sondrio e gestito dalla Fondazione Solidarietà e Servizio della CARITAS DIOCESANA (di seguito denominata Ente Gestore), sito in via Parravicini e costituito da tre unità abitative.

Il Centro, istituito dal comune di Sondrio, è sostenuto dalle Comunità Montane e dalla Provincia di Sondrio.

#### **Art. 2**

Finalità: la finalità prioritaria del Centro è quella di ospitare temporaneamente delle persone in stato di grave disagio, che non hanno la possibilità immediata di trovare alloggio. Il numero degli ospiti non potrà essere superiore ad un numero di 8 con 2 ulteriori e possibili posti letto per richieste eccezionali, come meglio specificato al successivo articolo 3.

#### **Art. 3**

Ammissioni e requisiti: l'ammissione al Centro è autorizzata dall'Ente Gestore.

L'Ente Gestore comunicherà mensilmente al Servizio Politiche Giovanili e Sociali del Comune l'elenco dei nuovi ingressi e il nominativo delle persone non accolte al Centro, motivando tale scelta.

Requisiti per l'ammissione sono:

- Essere sprovvisti di abitazione e trovarsi in stato di evidente bisogno;
- Essere in possesso di un documento di riconoscimento valido o del permesso di soggiorno in caso di ospiti stranieri;
- Soggetti di sesso femminile potranno essere ospitati nell'appartamento all'uopo destinato, se componenti di un nucleo familiare che si trovi in grave stato di bisogno e per il quale venga prevista l'ospitalità massima di 2 mesi;
- L'accertamento dell'idoneità fisica e psichica dell'ospitando a vivere in comunità, avviene tramite visita ambulatoriale, presso un medico di medicina generale individuato dall'Ente Gestore.

#### **Art. 4**

Tipo di ospitalità: l'ospitalità presso il centro si limita al solo pernottamento. A tal fine, all'ospite viene assegnato il posto letto in una delle camere, per un periodo che di norma, non deve superare i 21 giorni. Qualora l'inserimento di un ospite al Centro sia concordato con i Servizi Sociali di Base degli ambiti aderenti alla convenzione e sia stato per lo stesso ospite attivato un progetto da ritenersi definitivo, il tempo di permanenza potrà essere prolungato fino ad un massimo di due mesi, per un limite massimo di due persone contemporaneamente.

Agli ospiti verrà consentito di consumare la cena e la prima colazione. Può essere previsto anche l'erogazione di un buono pasto per il pranzo di mezzogiorno, da consumarsi presso la mensa comunale, per i soli ospiti del Centro segnalati dal servizio sociale di Base previa valutazione dello

stato di indigenza e di opportunità da parte dell'assistente sociale e fatte salve le disponibilità finanziarie.

L'entrata al centro è consentita di norma dalle ore 19.00 alle ore 22.00; l'uscita è prevista entro le ore 9.00.

La presenza dell'ospite verrà regolarmente annotata su un apposito registro delle presenze.

L'ospitalità è gratuita.

E' facoltà dell'Ente gestore concedere singole e motivate deroghe ad orari e tempi di permanenza.

#### **Art. 5**

Obblighi dell'ospite: al momento dell'ingresso al Centro l'ospite dovrà prendere visione del regolamento interno, sottoscriverlo per accettazione e sarà tenuto ad osservarne ogni contenuto.

L'ospite dovrà in particolare rispettare le seguenti norme:

- Tenere un comportamento improntato al massimo rispetto degli altri ospiti ed ai principi fondamentali di correttezza e di buona educazione;
- Non ospitare, se non previa autorizzazione dell'Ente Gestore, altre persone anche se parenti;
- Non introdurre al Centro bevande alcoliche e/o stupefacenti, ne fare uso di sostanze comunque nocive per la salute sua e/o degli ospiti del Centro stesso;
- Dovrà avere massima cura dei beni e delle attrezzature del Centro e risponderà per ogni danno causato direttamente o indirettamente da proprie azioni ed omissioni;
- Mantenere pulito ed ordinato il letto e lo spazio assegnato.

In presenza di trasgressioni di grave entità, il gestore potrà allontanare l'ospite dal Centro usufruendo, dove occorra, del supporto delle Forze dell'Ordine, giustificando successivamente quanto accaduto al Servizio Politiche Giovanili e Sociali del Comune di Sondrio.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Giulio Bianchini

IL SEGRETARIO  
F.to Elena Castellini

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo della Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal 30.12.2011

Sondrio, li 30.12.2011

IL SEGRETARIO  
F.to Elena Castellini

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.12.2011

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma D.Lgs n. 267 del 18.8.2000)

per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000

30.12.2011

IL SEGRETARIO  
Elena Castellini

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Sondrio, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO